

Serie Ordinaria n. 39 - Martedì 28 settembre 2021

**D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584**
**Approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l.n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
RIFIUTI E TUTELA AMBIENTALE**

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

Visto in particolare l'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/06, relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. «end of waste»), che al comma 3, come modificato dal d.l. n. 77/2021 reca: *«In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:*

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

*In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.»*

Visto l'art. 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003 che prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell'«adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;

Visto il d.d.u.o. n. 6785 del 15 maggio 2019 «Disposizioni finalizzate a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle Province ed alle Città metropolitane ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti»;

Viste le linee guida SNPA relative alla cessazione della qualifica di rifiuti approvate con delibera n. 62/2020;

Visto l'«Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «Piano verso l'economia circolare» approvato con d.c.r. n. 980 del 21 gennaio 2020, che fornisce l'indirizzo di favorire il recupero di materia, in conformità alla gerarchia europea e nazionale;

Considerato che il parere di ARPA introdotto con d.l. n. 77/2021 non è necessario nel caso di procedure di «end of waste» che seguono regolamenti comunitari o decreti specifici, in quanto esso è previsto solo per le autorizzazioni «caso per caso» rilasciate in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter citato;

Considerato che il d.d.u.o. n. 6785/2019 ha dato indicazioni alle Province e Città metropolitane che *«i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel d.m. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa»* e pertanto, essendoci criteri esaustivi per questo «end of waste», il parere di ARPA non è previsto;

Considerato che nel caso di procedure semplificate ai sensi dei d.m. 5 febbraio 1998, d.m. 161/02 e d.m. 269/05 il parere di ARPA non è necessario in quanto previsto solo per le autorizzazioni «caso per caso» con procedure ordinarie di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/06;

Atteso che vi sono numerose autorizzazioni ordinarie che rispettano tutti i criteri stabiliti per le procedure semplificate, eccetto i limiti quantitativi e che tali soglie hanno valenza solo ai fini della tipologia di procedura (art. 25 della Dir. 2008/98/CE e art. 214 del d.lgs. n. 152/06) e non ai fini dei criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto (art. 6 Dir. 2008/98/CE e art. 184-ter del d.lgs. 152/06);

Considerato pertanto che, nei casi di autorizzazioni ordinarie che rispettano tutti i criteri stabiliti per le procedure semplificate eccetto i limiti quantitativi:

- le condizioni e criteri di cui all'art. 184-ter, comma 1 sono già state valutate a livello nazionale nei decreti di riferimento, che su tali aspetti sono dettagliati ed esaustivi;
- i criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, lettere a), b), c) sono già stati valutati a livello nazionale nei decreti di riferimento, che su tali aspetti sono dettagliati ed esaustivi;
- i criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, lettere d) ed e) sono prescrizioni amministrative da inserire negli atti, senza particolari valutazioni tecniche-ambientali da fare, considerato anche che un modello di dichiarazione di conformità è stato trasmesso alle autorità competenti lombarde con nota prot. reg. n. T1.2020.0025859 del 29 giugno 2020;

Considerato pertanto che nel caso di cui sopra non residuano aspetti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto su cui potrebbe esprimersi ARPA e che quindi il parere, anche secondo il principio di economicità del procedimento, è di fatto sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti dai d.m. 5 febbraio 1998, d.m. 161/02 e d.m. 269/05;

Considerato che Regione può emanare linee guida dettagliate per il rilascio di autorizzazioni «end of waste caso per caso» e che tali documenti, se contenenti tutti i criteri dell'art. 184-ter e se redatte in accordo con ARPA, di fatto sostituiscono il parere, anche in osservazione del principio di economicità del procedimento;

Considerato che l'end of waste è un aspetto centrale nello sviluppo dell'economia circolare ed è necessario un quadro di riferimento certo per operatori, autorità competenti ed autorità di controllo;

Ritenuto opportuno fornire le indicazioni di cui sopra ed indicazioni anche sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

- assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell'ambiente e della salute nell'applicazione dei criteri generali stabiliti dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;
- dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente «circolare» con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto;

Atteso che le indicazioni sono state concordate con ARPA, valutando congiuntamente, in particolare, i contenuti, ambiti di applicazione e natura del parere di sua competenza, anche in relazione alle linee guida SNPA;

Atteso che le indicazioni sono state condivise con le Province e la Città metropolitana nel tavolo di coordinamento del 15 settembre 2021;

Ritenuto opportuno fornire le indicazioni di cui all'allegato A «INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE n. 108 del 28 luglio 2021» parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di allegare al presente atto il modello di dichiarazione di conformità di cui all'Allegato B, già trasmesso alle autorità

competenti lombarde con nota prot. reg. n.T1.2020.0025859 del 29 giugno 2020;

Dato atto che sono fatte salve le valutazioni effettuate da organi ed enti in fase di controllo;

Dato atto del fatto che tali indicazioni fanno salvi eventuali chiarimenti che dovessero arrivare dal Ministero della Transizione Ecologica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Rifiuti e Tutela Ambientale» individuate dalla d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03 «Sviluppo dell'economia circolare per ridurre la produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con d.g.r. n. 3748 del 30 ottobre 2020;

#### DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti allegati, parte integrante del presente atto:

- Allegato A «*Indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021*»;
- Allegato B «*Modello di dichiarazione di conformità*»;

2. di disporre la pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di trasmettere il presente atto alle Province, alla Città Metropolitana, ad ARPA, al Ministero della Transizione Ecologica e ad ISPRA;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente  
Giorgio Gallina

— • —

**ALLEGATO A - INDICAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 184-TER A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.L. N. 77/2021 E LEGGE DI CONVERSIONE n. 108 del 28/07/2021**

Il d.l. n. 77/2021, convertito con l. n. 108/2021, ha modificato l'art. 184-ter relativo alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. "end of waste"), introducendo un parere obbligatorio e vincolante di ARPA.

In particolare, il comma 3 dell'articolo richiamato reca:

***"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:***

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

*In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269."*

**Ambito di applicazione**

Laddove siano presenti criteri generali per l'"end of waste", il parere di ARPA non è previsto dalla norma.

In particolare, si ritiene che non necessino dell'espressione del parere ARPA le autorizzazioni il cui processo di recupero sia già individuato e disciplinato dal DM 5/02/98 per quanto riguarda tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e prodotti, nonché per questi stessi casi in cui viene richiesta una modifica alla quantità massima recuperabile, dal momento che il d.lgs. 152/06, nella definizione degli aspetti trattati da ARPA, non prevede una valutazione circa le quantità.

Nella tabella seguente sono riepilogate le possibili casistiche di "end of waste", con l'indicazione o meno della necessità del parere di ARPA ai sensi dell'art. 184-ter.

|    | Tipologia "end of waste"                                                                             | Riferimento linee guida SNPA (Doc.n.62/20): "tabella 4.3 - Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso" | Parere obbligatorio e vincolante ARPA (art. 184-ter, comma 3) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| a) | Regolamenti UE                                                                                       | -                                                                                                                                                                    | No                                                            |
| b) | DM "end of waste"                                                                                    | -                                                                                                                                                                    | No                                                            |
| c) | Altri criteri nazionali "end of waste" contenenti tutti i punti necessari ai sensi dell'art. 184-ter | -                                                                                                                                                                    | No                                                            |

|    |                                                                                                              |                |                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)                                             |                |                                                                              |
| d) | DM 05/02/1998, DM 161/02 o DM 269/05                                                                         | Riga 1         | No                                                                           |
| e) | Rispetto dei criteri procedure semplificate (DM 05/02/1998, DM 161/02, DM 269/05), ma quantitativi superiori | Riga 2         | Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale              |
| f) | “End of waste caso per caso” nel rispetto di linee guida regionali                                           | -              | Sostituito dal rispetto delle linee guida, redatte con il contributo di ARPA |
| g) | Restanti “End of waste caso per caso”                                                                        | Righe da 3 a 9 | Sì                                                                           |

**Modalità di coinvolgimento ARPA e di rilascio del parere “end of waste”**

Per quanto riguarda le procedure di iscrizione in semplificata e le AUA, per esse non vi è mai la fattispecie dell’“end of waste caso per caso” (si veda tabella precedente) e quindi non è mai necessario il parere di ARPA ai sensi dell’art. 184-ter.

Nel caso in cui sia necessario il parere di ARPA ai sensi dell’art. 18-ter del D.lgs 152/06 per gli “end of waste caso per caso”, si presentano due casi diversi per le procedure ordinarie/sperimentali e per le AIA, dal momento che per queste seconde è già previsto un parere di ARPA sul piano di monitoraggio.

Le modalità di attivazione di ARPA sono le seguenti:

- a) Procedure ordinarie o sperimentali (artt. 208 e 211 del D.lgs 152/06): l’Autorità Competente invia richiesta scritta di parere ad ARPA quando previsto dall’ambito di applicazione definito;
- b) Procedura AIA: l’Autorità Competente valuta se il parere EoW di ARPA è applicabile e, in caso positivo, ne avanza richiesta nella comunicazione di avvio del procedimento. Il parere di ARPA sull’“end of waste” sarà rilasciato con riferimento alla documentazione presentata dal richiedente, per consentire all’Autorità competente di redigere l’allegato tecnico per la Conferenza decisoria.

Il parere di ARPA sarà rilasciato secondo i tempi disciplinati dai regolamenti interni, fatta salva la necessità di consentire all’Autorità competente il rispetto dei tempi procedurali di legge per il rilascio dell’autorizzazione e le procedure previste per le modifiche e varianti.

Se ARPA ha la necessità di richiedere integrazioni per l’espressione del proprio parere, proporrà tali richieste all’Autorità competente, che procede secondo le procedure disciplinate dalla norma specifica relativa al procedimento in corso.

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152  
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Dichiarazione numero* |  |
| Anno                  |  |

(\*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

|                                                      |      |                 |    |     |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-----|
| Il/La sottoscritto/a                                 |      | nato/a          |    | ( ) |
| il                                                   | C.F. | di cittadinanza |    |     |
| residente a                                          | ( )  | in              | n. |     |
| in qualità di                                        |      |                 |    |     |
| dell'Impresa                                         |      | CF/P.IVA        |    |     |
| Indirizzo                                            |      |                 |    | n.  |
| Comune                                               | CAP  | Provincia       |    |     |
| Impianto di produzione                               |      |                 |    |     |
| Indirizzo                                            |      |                 |    | n.  |
| Comune                                               | CAP  | Provincia       |    |     |
| in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti |      |                 |    | n.  |
| rilasciata in data                                   |      | da              |    |     |

### **DICHIARA CHE**

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata \_\_\_\_\_;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: \_\_\_\_\_; t: \_\_\_\_\_;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: \_\_\_\_\_;

### **DICHIARA INOLTRE**

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

**ALLEGA**

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

---

*(luogo)*

---

*(data)*

---

*(firma leggibile)*

*Nota: La presente dichiarazione va utilizzata qualora non siano già stati definiti modelli alternativi dalla regolamentazione nazionale o comunitaria in materia.*